CAMERA DEI DEPUTATI N. 3606-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **SCRICCIOLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1966 (Stampato n. 1915)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 novembre 1966

—

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911 concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il trattato di Roma – istitutivo della Comunità Economica Europea – prevede, fra l'altro, la graduale armonizzazione del settore agricolo. Tale armonizzazione deve potersi compiere a tappe successive, per evitare scompensi nella diversità delle varie strutture e dei diversi mercati dei paesi membri.

In relazione a questi principî – a partire dal 1962 – abbiamo già registrato una regolamentazione comune nel ramo dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame, del latte, dei prodotti lattiero-caseari, del riso e delle carni bovine.

Ora è la volta dei grassi.

E infatti il 22 settembre 1966, il Consiglio dei ministri della C.E.E. ha adottato il Regolamento per questo settore.

Il Regolamento – com'è noto – ha carattere vincolante per ciascuno degli Stati membri (vedi articolo 189 del Trattato di Roma): onde discende l'obbligo di darne applicazione « in tutti i suoi elementi » e per i vari prodotti a cui si riferisce.

Esso tocca immediatamente – e con decorrenza 1° novembre 1966 – il mercato dei semi e dei frutti oleosi, assoggettando quindi alla regola comunitaria: l'olio d'oliva, le olive e la sansa. Per tutti gli altri grassi di origine vegetale, o estratti da pesce, o da mammiferi marini, il nuovo regime avrà decorrenza un po' più tardi: cioè dal 1° luglio 1967.

Ora la pratica attuazione di queste norme è stata affidata al decreto-legge n. 911 di cui si chiede la conversione. Il provvedimento traccia in sostanza il quadro d'applicazione del Regolamento comunitario n. 136/1966 stabilendo non solo i principî ed i criteri circa i cosiddetti « prelievi » (o dazi variabili) all'importazione ed all'esportazione, ma fissando anche le norme per garantire l'identità della merce, tutelarne l'origine e la corrispondenza al certificato di circolazione previsto dalla C.E.E.

Sul piano finanziario, il gettito dei prelievi dovrà affluire ad appositi nuovi capitoli d'entrata, mentre – per i rimborsi – è prevista una spesa di 150 milioni fino al 31 dicembre 1966, ed un miliardo e 500 milioni per il 1967, da attingere dalle somme dei prelievi stessi.

Dal punto di vista costituzionale, appare ormai consolidata la pratica del decreto-legge come mezzo attuativo delle regolamentazioni comunitarie, anche se deve ammettersi la fondatezza di qualche residua perplessità sull'estensione automatica di questo meccanismo a tutti indiscriminatamente i casi che si presentano, in carenza – come oggi siamo – d'un vero e proprio Parlamento europeo, dotato di poteri adeguati di deliberazione e di controllo sulle decisioni adottate dai Ministri.

La XI Commissione Agricoltura, nel far pervenire parere favorevole alla VI Commissione, investita della primaria competenza, ha sottolineato che « la presentazione del certificato di importazione e di esportazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, deve intendersi riferita, a norma dell'articolo 17 del Regolamento comunitario n. 136/66 del 22 settembre 1966, unicamente all'olio di oliva e non anche agli altri oli vegetali, le materie grasse ed i semi oleosi ».

La VI Commissione, ha accolto favorevolmente tale parere.

Nel merito il presente provvedimento, che forma il presupposto di altro e più ampio decreto-legge, non dà luogo a particolari rilievi ed osservazioni da parte della VI Commissione, e per questo motivo se ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea.

SCRICCIOLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.